

Irrogazione della sanzione disciplinare di sospensione del tesserino regionale di caccia per cattura di un fagiano femmina abbattuto nell'uscita di caccia senza annotazione nel tesserino

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 8 aprile 2022, n. 183 - Settesoldi, pres.; Busico, est. - Bisutti (avv.ti Ceconi e Cesaratto) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Iuri e Toresini).

Caccia e pesca - Caccia - Irrogazione della sanzione disciplinare di sospensione del tesserino regionale di caccia per cattura di un fagiano femmina abbattuto nell'uscita di caccia senza annotazione nel tesserino.

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato l'11 marzo 2022 e depositato il successivo giorno 22 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Regione - Direzione centrale risorse agroalimentari forestali ed ittiche gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione del tesserino regionale di caccia a per la durata di trenta giorni, a decorrere dal 18 settembre 2022.

La sanzione è stata irrogata sul rilievo che il ricorrente aveva omesso di annotare sul proprio tesserino regionale di caccia, subito dopo l'incarnieramento, la cattura di un fagiano femmina abbattuto nell'uscita di caccia del giorno 31 ottobre 2021 in violazione dell'art. 12, comma 12, e dell'art. 31, comma 1, lett. i) della l. n. 157/1992 nonché dell'art. 38, comma 3, lett. b) della l.r. n. 6/2008.

Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 e degli artt. 1 e 14 della l. r. n. 7/2000, nullità delle notifiche dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo e del provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnazione; 2) violazione degli artt. 1, 13 e 14 della l.r. n. 7/2000 e dell'art. 7 l.n. 241/1990, mancata informativa in ordine alla modalità di accesso telematica al fascicolo; 3) violazione degli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento provinciale n. 13/2009; 4) violazione degli artt. 1 della l.r. n. 7/2000 e degli artt. 3, 7, 9, 10 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di attività istruttoria omessa e carente motivazione.

2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Alla camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm..

4. Il ricorso è infondato.

5. La prima censura, che si appunta sull'invalidità del procedimento notificatorio della comunicazione di avvio del procedimento e del susseguente provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, è infondata.

Nel caso di specie il Servizio caccia e risorse ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha legittimamente proceduto alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento e del successivo provvedimento sanzionatorio al ricorrente tramite PEC all'indirizzo giovannibisutti@pec.agritel.it.

Se è vero che l'indirizzo è stato attivato dal ricorrente quale titolare di impresa agricola individuale, è anche vero che la normativa di settore richiamata dallo stesso ricorrente non prevede alcuna esclusione dall'operatività del domicilio digitale basata sull'attinenza alla sfera professionale, imprenditoriale o personale della materia cui afferisce il provvedimento oggetto di notificazione da parte della P.A. (cfr. ord. coll. T.A.R. Firenze n. 118/2021).

Tale ricostruzione appare strettamente aderente al principio di cui all'art. 156, comma 2, del cod.proc.civ., apparendo indubitabile come una notificazione inserita nella casella P.E.C. di un soggetto tenuto, per obbligo professionale, a controllare costantemente il proprio domicilio digitale, raggiunga il proprio scopo, pur risultando attinente a rapporto non rientrante nell'attività imprenditoriale.

Trattandosi di notifica da effettuarsi al signor Bisutti, seppure per una questione non riconducibile alla sua attività imprenditoriale, si ritiene che la casella PEC sopra indicata ben potesse essere utilizzata in ogni caso per la comunicazione di atti in materia amministrativa.

Cosicché il contraddittorio procedimentale è stato correttamente costituito dall'Amministrazione con la comunicazione di avvio del procedimento effettuata il 20 dicembre 2021.

E d'altra parte è lo stesso ricorrente ad ammettere di essere venuto a tempestiva conoscenza del provvedimento finale, pur se anch'esso, come la comunicazione di avvio del procedimento, è stato in realtà notificato alla stessa casella di PEC giovannibisutti@pec.agritel.it.

La mancata partecipazione del ricorrente alla procedura sanzionatoria è pertanto riconducibile ad una sua libera scelta difensiva, atteso che la notizia dell'avvio della procedura è stata legittimamente e tempestivamente effettuata dall'Amministrazione presso la casella PEC sopra indicata.

6. Anche le ulteriori censure procedurali e formali, dedotte col secondo mezzo di gravame, sono infondate.

La mancata informativa in ordine alla modalità di accesso telematico al fascicolo costituisce tutt'al più una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato, soprattutto alla luce della pienezza della documentazione ostesa dall'Amministrazione a seguito delle istanze di accesso formulate, in proprio e a mezzo del difensore, da parte del ricorrente che, quindi, ha compiutamente potuto contestare il provvedimento impugnato. D'altra parte la difesa regionale, senza essere stata sul punto contestata *ex adverso*, ha affermato che la comunicazione di avvio del procedimento del 20 dicembre 2021, pur corredata di tutti gli elementi atti a garantire il diritto di difesa del ricorrente, non conteneva soltanto le indicazioni di cui all'art. 14 della l.r. n. 7 del 2000 lettera e *bis*) (ovvero: *"le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all' articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all' articolo 41 dello stesso decreto legislativo 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge"*), perché tali applicativi informatici non risultano ancora attivati dall'Amministrazione.

La censura si presenta pertanto complessivamente infondata.

7. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che l'Amministrazione avrebbe dovuto trasmettergli la comunicazione di avvio del procedimento a mezzo di raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento della Provincia di Udine del 2009.

La censura è palesemente infondata alla luce della normativa nazionale per le comunicazioni elettroniche che ha equiparato a tutti gli effetti alla comunicazione a mezzo raccomandata A/R la trasmissione a mezzo PEC.

Come correttamente rilevato dalla difesa regionale, infatti, a partire dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) è stato introdotto il principio di trasmissione e fruibilità dell'informazione in modalità digitale (art. 2, CAD), principio cui ha fatto seguito l'evoluzione della normativa in materia di domicilio digitale (ad es. art. 3 *bis*, da 6 a 6 *quinq*ueis, CAD).

8. Le ulteriori tesi difensive che contestano il rilievo disciplinare dei fatti addebitati al ricorrente non appaiono idonee a scalfire la correttezza dell'accertamento compiuto dagli agenti di vigilanza venatoria-ambientale-zoofila.

Occorre al riguardo premettere che ai sensi dell'art. 12, commi 12 e 12 *bis*, della l. n. 157/1992:

"Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento".

La Corte Costituzionale ha riconosciuto al tesserino venatorio funzione abilitativa e di controllo per la verifica della selvaggina cacciata e il rispetto del regime della caccia controllata (sentenza n. 90 del 2013); infatti, attraverso le annotazioni presenti sul tesserino, sono acquisiti gli elementi di conoscenza della consistenza numerica della fauna selvatica, necessari a predisporre le misure di salvaguardia, in special modo quelle riguardanti le specie più vulnerabili.

La stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 291 del 2019) ha chiarito che l'attendibilità dei dati raccolti è maggiormente garantita quando l'adempimento viene effettuato in maniera tempestiva e, per tale ragione, il legislatore nazionale, con la l. 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016), ha aggiunto il comma 12-*bis* all'art. 12 della l. n. 157 del 1992, prevedendo che l'annotazione sul tesserino venatorio debba essere effettuata subito dopo l'abbattimento, sia per la fauna selvatica stanziale che per quella migratoria.

Nella stessa prospettiva di efficace tutela della sopravvivenza della fauna selvatica, l'art. 30, comma 3 *bis*, della l.r. n. 6/2008 ha previsto una sostanziale contestualità temporale tra l'apprensione della preda abbattuta e la relativa annotazione sul tesserino regionale di caccia: *"Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento"*.

9. Ciò posto in linea generale, proprio nella prospettiva di massimo rigore nella tenuta delle annotazioni sul tesserino regionale e della maggiore attendibilità dei dati raccolti, il Collegio non può che condividere l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione regionale per la quale l'utilizzo da parte del legislatore regionale dell'avverbio "subito" indica che l'operazione di annotazione debba essere effettuata immediatamente dopo aver recuperato la preda nel punto e nel momento ove la stessa viene trovata e incarnierata.

L'annotazione, invece, non può certo essere differita ad una successiva fase di rientro dalla battuta venatoria o addirittura allorquando il cacciatore è rientrato al parcheggio presso l'autovettura utilizzata per portarsi in prossimità del luogo di caccia.

Nel caso di specie – in base alla descrizione delle modalità di accertamento e controllo proposta nel ricorso dallo stesso ricorrente – risulta che illegittimamente il ricorrente non avesse provveduto, con la necessaria tempestività, all'annotazione dell'abbattimento del fagiano, omettendo pertanto di adempiere agli obblighi su di lui incombenti in base

alla normativa di settore appena richiamata.

È infatti legittimo ritenere che il ricorrente è stato sottoposto al controllo quando ormai la battuta di caccia era già terminata e lo stesso si trovava nei pressi dell'autovettura. Egli pertanto aveva già avuto un ragionevole e sufficiente lasso di tempo dall'abbattimento e dal recupero dell'animale per provvedere alla relativa annotazione sul libretto di caccia; cosicché la verifica della mancata (o ingiustificatamente tardiva) annotazione da parte dei verbalizzanti non poteva che comportare l'applicazione al ricorrente della sanzione irrogatagli col provvedimento impugnato.

Al riguardo le dichiarazioni del compagno di caccia non sono infatti idonee a confutare l'accertamento consacrato nel verbale di accertamento fidefacente e comunque nulla di specifico e sufficientemente circostanziato riferiscono in ordine al tempo intercorso tra l'abbattimento del fagiano, il suo incarnieramento e l'annotazione sul libretto di caccia.

E d'altra parte è assai poco credibile la ricostruzione del ricorrente, comunque non corroborata da più circostanziati elementi resi noti con tempestività all'Amministrazione, che la contestazione da parte degli accertatori sia avvenuta in un momento così immediato rispetto alla cattura dell'animale da non avergli consentito, per l'assoluta contestualità del controllo rispetto all'abbattimento, la tempestiva annotazione sul libretto di caccia.

Né tanto meno hanno valore escludente o esimente le circostanze, anch'esse dedotte genericamente, per le quali il ricorrente era intento a trattenere e controllare i cani.

D'altra parte, lo si ripete, il controllo e la verbalizzazione da parte degli accertatori sono avvenuti nei pressi dell'autovettura utilizzata dal ricorrente in una situazione ormai statica e di sicurezza che, per come descritta dallo stesso ricorrente, non appariva affatto idonea a giustificare alcuna dilazione temporale nella compilazione del libretto di caccia. Anche il quarto motivo di ricorso si presenta quindi infondato.

10. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della parte ricorrente.

(Omissis)